

Codice A1701B

D.D. 14 giugno 2021, n. 515

D.G.R. n. 32 - 3314 del 28 maggio 2021. Legge regionale 14 maggio 2015 n. 9, art. 9 comma 1. Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria. Approvazione bando.



ATTO DD 515/A1701B/2021

DEL 14/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021. Legge regionale 14 maggio 2015 n. 9, art. 9 comma 1. Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria. Approvazione bando.

Vista la D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021 con la quale è stato approvato il “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria”, di seguito definito “Programma” demandando, tra l’altro, al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche l’approvazione di un apposito bando nonché l’adozione degli atti necessari per la sua attuazione.

Considerata la necessità di approvare il bando di cui al paragrafo precedente, in quanto il programma di aiuti ha per oggetto i frutteti di actinidia estirpati nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021.

Dato atto che i contributi previsti dalla D.G.R. n. D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021 sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, così come modificato con il Reg. (UE) n. 316/2019 ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile, e non devono essere preventivamente notificate alla Commissione europea purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Dato atto, inoltre, che per l’attuazione del Programma sono stati disciplinati, nell’ambito della D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, i seguenti procedimenti amministrativi:

1. “Approvazione dell’elenco dei beneficiari per la assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari.

2. “Approvazione dell’elenco di liquidazione e contestuale incarico all’Arpea per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari o, per le domande sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricezione degli esiti dei controlli.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione, contestuale incarico per l’esecuzione dei pagamenti e trasmissione all’organismo pagatore regionale Arpea attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

3. “Controlli in situ relativi alla assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria.”

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell’elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ.

Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo all’avvenuto estirpo e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Richiamato che, ad integrazione della succitata DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019, con la D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021 è stato inoltre disciplinato il seguente procedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14:

4. “Controlli in situ ex post relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria”.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali

Termine finale del procedimento: 180 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell’elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post, e comunque non oltre il limite indicato nel Programma e nel presente bando per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari.

Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo al mantenimento dell’impegno e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata dalla particolare complessità delle attività di controllo che possono richiedere sopralluoghi, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute in domanda ed il mantenimento degli impegni assunti.

Visti gli artt. 107 e 108 del Trattato Fondativo dell’Unione Europea (TFUE).

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli

aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Visto il Regolamento (UE) 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Considerato che:

la l.r. 16/2002 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

l'art. 5 della l.r. 16/2002 dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla l.r. 17/1999;

in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

in data 28 maggio 2020 è stata stipulata apposita convenzione (rep. n. 99 dell' 11 giugno 2020) per l'affidamento di incarico all'ARPEA, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. 16/2002, per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi;

con la D.D. n. 472 del 14 luglio 2020 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione succitata, individuati con la D.D. n. 25 del 14 gennaio 2019;

a seguito di apposita comunicazione al riguardo, l'ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 29 luglio 2020.

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il fondo "SVIL09 – l.r. 9/15 art. 9 comma 1 Aiuti per il risarcimento dei danni alle attività agricole determinati da cause fitosanitarie" al quale afferiscono i fondi necessari per l'erogazione di contributi relativi al risarcimento di danni alle colture determinati da cause fitosanitarie, di cui alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, articolo 9 comma 1".

Considerato che l'articolo 9 della legge regionale 9/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2015), come da ultimo modificato dalla legge regionale 19/2018, sancisce, in particolare, quanto segue:

- al comma 6, che i fondi già trasferiti ad ARPEA destinati al finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi per il PSR 2007-2013 e non utilizzati sono versati alla Regione per una somma massima pari a euro 7.000.000,00 ed introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Restituzione fondi trasferiti ad Arpea per il finanziamento di leggi regionali"; in attuazione di quanto sopra è stato istituito il capitolo di entrata 33698/2019 con lo stanziamento di € 7.000.000,00;
- al comma 7, che le somme di cui al comma 3 sono iscritte in spesa nella Missione 16 - Programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1;
- al comma 8, che le somme iscritte nella Missione 16 - Programma 16.01 dell'annualità 2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi del comma 4, sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di ARPEA alla Regione.

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra richiamato, sono stati istituiti nella Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019 i capitoli di spesa 152570 – 152590 - 176560 - 176570 – 176580 e 176590 con uno stanziamento complessivo di € 7.000.000,00.

Dato atto, inoltre, che con quietanze n. 1397-1404-1405-1406-1407-1408-1409 e 1410 è stata introitata la somma di € 7.000.000,00 di cui all'accertamento 495/2019 disposto con atto dirigenziale n.145 del 18 febbraio 2019 sul capitolo di entrata 33698/2019.

Stabilito di destinare all'attuazione del “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria” una dotazione finanziaria di 1.001.672,81 euro quali minori risorse finanziarie utilizzate con il bando 2019 accertate con la D.D. n. 427 del 19/05/2021.

Sentita in data 13/05/2021 la Commissione consiliare competente.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i..

Vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. 16 aprile 2021, n. 1 - 3082 "Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021 - 2023 della Regione Piemonte";

determina

1. di approvare il bando, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l'assegnazione di contributi agli agricoltori che conducevano superfici investite ad actinidia ed hanno estirpato tali impianti tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda, sulla base di quanto previsto dal “Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria” approvato con D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021;
2. di dare copertura finanziaria all'onere complessivo di € 1.001.672,81 per l'attuazione del suddetto Programma con le risorse finanziarie già impegnate e liquidate ad ARPEA e non utilizzate con il bando 2019;
3. di precisare che i contributi previsti nel Programma sono erogati con riferimento al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
4. di stabilire che con successivo provvedimento si provvederà all'individuazione dei beneficiari per l'erogazione dei contributi regionali per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione, si dispone che, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs 33/2013, la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione

Trasparente”.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE AGRICOLTURA

Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (Legge regionale 9/2015, articolo 9).

BANDO REGIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
2021

1. Premesse

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Produzioni agrarie e zootecniche emana il presente bando per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2021 in attuazione del **“Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (Legge regionale 9/2015, articolo 9)”** approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 32–3314 del 28 maggio 2021, di seguito denominato Programma.

Il Programma prevede la concessione di contributi alle aziende agricole che hanno estirpato frutteti di actinidia tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda di contributo.

Le suddette agevolazioni saranno erogate nell'ambito dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, così come modificato con il Regolamento (UE) n.316/2019 ed in conformità a quanto stabilito dalla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, prot. n. 26355 del 13/07/2020.

L'intervento viene attivato per il 2021.

Nel presente allegato sono ripetuti gli elementi principali della deliberazione n. 32–3314 del 28 maggio 2021 sopra citata e, nei casi in cui si renda necessario, sono definiti ulteriori dettagli operativi.

2. Riferimenti normativi

Il Programma è disciplinato da:

- REGOLAMENTO (UE) n. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
- REGOLAMENTO (UE) n. 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

- Nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, prot. n. 26355 del 13/07/2020
- Legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015)
- Legge regionale n. 19 del 17 dicembre 2018 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018. Art. 116 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2015)
- D.G.R. 28 maggio 2021 n. 32–3314 del “Legge regionale 9/2015, articolo 9. Approvazione del Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria e approvazione delle disposizioni attuative. Risorse regionali per il 2021 pari a euro 1.001.672,81. Integrazione della D.G.R. 10-396 del 18/10/2019 in materia di procedimenti”.

Gli atti sopra riportati ed il presente bando sono disponibili *on-line* nella sezione “Agricoltura” del sito della Regione Piemonte, all'indirizzo:

www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il presente bando è costituita dalle risorse già impegnate e liquidate ad ARPEA e non utilizzate con il bando 2019, pari a 1.001.672,81 euro.

4. Area dell'intervento

Il Programma si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte.

5. Requisiti di ammissibilità

Possono accedere ai benefici previsti dal Programma e presentare domanda di contributo ai sensi del presente bando

- imprenditori agricoli singoli o associati,
- cooperative agricole,
- società di persone o di capitali esercitanti attività agricola,

che siano stati conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge, di superfici coltivate ad actinidia (identificate nel fascicolo aziendale con l'uso del suolo “831 actinidia”) oggetto di estirpo nel periodo compreso tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della domanda di contributo.

Per quanto detto, coloro che intendono accedere ai contributi al momento di presentazione della domanda devono aver realizzato, durante il periodo sopradetto, le operazioni di totale estirpo (quindi con l'eliminazione di piante, ceppi, fili, pali ed ogni altro materiale deputato alla coltura in questione) di frutteti di actinidia su una o più porzioni continue di superficie, aventi ciascuna un'estensione pari ad almeno 500 mq.

Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungono un importo minimo di contributo pari a € 500,00.

I beneficiari devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

2. fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data di presentazione della domanda;
3. qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

I titoli di conduzione e la disponibilità dei terreni di cui sopra devono risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto ed avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti.

I frutteti di actinidia estirpati non possono essere oggetto di rimpiazzo o di reimpianto con *Actinidia* sp., fino al 30/06/2022, pena la revoca e restituzione del contributo.

6. Forma ed entità dei contributi

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale direttamente al beneficiario.

I contributi, di tipo forfettario, sono stati definiti nella D.G.R. n. 32–3314 del 28 maggio 2021.

Per ogni ettaro di frutteto di actinidia inserito in domanda, oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-invernali 2019-2020 e 2020-2021 e che risulti dichiarato nei piani colturali dell'Anagrafe agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda stessa, è concesso un contributo forfettario pari a 3.000,00 euro.

Tutti i frutteti che presentino i requisiti necessari saranno ammessi a contributo e pertanto non sarà stilata una graduatoria.

Qualora le richieste superino la dotazione finanziaria prevista dal presente bando si provvederà ad una riduzione proporzionale dei contributi spettanti.

L'entità dei contributi richiesti, erogati in regime "de minimis", non potrà superare il massimale di 25.000,00 euro nell'arco degli esercizi finanziari 2019-2020-2021, tenendo conto anche delle altre somme eventualmente già concesse allo stesso beneficiario nello stesso periodo quali, appunto, aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

7. Iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte e costituzione del fascicolo aziendale

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del D.P.R. n. 503/99 ed aver provveduto all'aggiornamento del medesimo, qualora necessario.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'Anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: Anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Si precisa che per accedere ai servizi SIAP occorre avere un'identità digitale, ovvero:

- SPID (servizio pubblico d'identità digitale),
- CNS (carta nazionale dei servizi)
- certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, etc.).

Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale www.sistemapiemonte.it, non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username e password rilasciate prima del 18/04/2019.

8. Presentazione della domanda di aiuto

Dopo aver soddisfatto gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Anagrafe agricola ed al fascicolo aziendale, è possibile procedere con la presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO), pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura".

La domanda di aiuto deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale ed **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 3 settembre 2021**.

A tal fine, il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di "bozza" e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Per accedere al servizio Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO) il richiedente deve essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale), attraverso la quale firma e trasmette la domanda digitale, senza che sia necessario inviare la copia cartacea della documentazione prodotta da sistema.

Le imprese iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

Il sistema controlla che l'invio della domanda sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, titolare, direttore, etc.) registrato in Anagrafe.

Le domande presentate attraverso i CAA, se non vengono firmate con firma grafometrica, devono essere stampate, sottoscritte e conservate nel fascicolo aziendale.

E' consentito presentare una sola domanda di aiuto per azienda.

La domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati e autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

La domanda di contributo deve essere compilata in tutte le sue parti.

L'eventuale documentazione richiesta dall'ufficio istruttore dovrà essere presentata nei tempi e nei modi da esso stabiliti, pena il rigetto della domanda.

9. Procedimenti amministrativi e responsabile del procedimento

Il bando per l'assegnazione degli aiuti previsti dal Programma è gestito dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Tre dei procedimenti amministrativi che consentono di realizzare il Programma sono stati disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396, *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Con la D.G.R. n. 32-3314 del 28/05/2021 è stato disciplinato un quarto procedimento, ad integrazione della citata D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019.

Complessivamente, i procedimenti amministrativi volti alla realizzazione del Programma sono i seguenti:

1) *"Approvazione dell'elenco dei beneficiari per l'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria."*

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari.

L'elenco dei beneficiari viene stilato dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche a seguito di istruttoria delle domande di aiuto, che consiste in controlli amministrativi e tecnici comprendenti:

1. verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
2. verifica della corrispondenza tra i dati contenuti in domanda e di quelli desumibili dal fascicolo aziendale, con particolare riferimento alla superficie estirpata;
3. verifica del rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo
4. determinazione del contributo concedibile.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e l'importo totale del contributo;
- parzialmente positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esclusione di voci di spesa e l'importo totale del contributo.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione e secondo le modalità indicate dall'ufficio istruttore, ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione al richiedente.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

La riduzione proporzionale del contributo conseguente al ricevimento di richieste superiori alla dotazione finanziaria del presente bando non si configura quale esito parzialmente positivo in quanto stabilita nel Programma.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per le determinazioni dirigenziali di:

- rigetto delle domande di sostegno non idonee;
- approvazione dell'elenco dei beneficiari, con indicazione per ogni domanda del contributo concedibile.

I beneficiari saranno inseriti nell'elenco secondo l'ordine alfabetico.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte – sezione annunci legali - ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

Il provvedimento con gli esiti di istruttoria oltre ad essere comunicato via pec, è comunicato al beneficiario mediante pubblicazione sul BU della Regione Piemonte.

2) *“Approvazione dell'elenco di liquidazione e contestuale incarico all'ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria”*

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari o, per le domande sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricevimento degli esiti dei controlli.

Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione, contestuale incarico per l'esecuzione dei pagamenti e trasmissione all'organismo pagatore regionale ARPEA attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Successivamente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari, il Settore produzioni agrarie e zootecniche provvede all'estrazione delle domande che saranno sottoposte a controllo “in situ” (vedi procedimento numero 3).

Viene quindi approvato un primo elenco di liquidazione che conterrà tutte le domande ammesse a contributo, con esclusione di quelle che saranno oggetto dei controlli di cui al paragrafo precedente.

Le domande finanziabili ma non inserite nell'elenco di cui al paragrafo precedente, a conclusione dell'istruttoria saranno incluse in successivi elenchi di liquidazione.

Tali elenchi vengono approvati mediante una determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione stesso e di incarico all'organismo pagatore regionale (ARPEA) all'esecuzione dei pagamenti, tramite gli appositi sistemi on-line.

Il pagamento del contributo ai beneficiari viene effettuato dall'ARPEA.

Le domande di contributo vengono inserite nell'elenco di liquidazione secondo l'ordine alfabetico.

3) *“Controlli in situ relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria.”*

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ.

Il provvedimento finale è rappresentato dal/i verbale/i di controllo dell'avvenuto estirpo e comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche procede ad individuare le domande che saranno sottoposte a controllo in situ estraendo, in modo casuale, il 5% di quelle inserite nell'elenco dei beneficiari, ed a comunicarne gli estremi al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

Ricevuto l'elenco delle domande da sottoporre a controllo "in situ", il suddetto Settore provvede ad una verifica dei dati contenuti in domanda mediante appositi sopralluoghi e ne comunica gli esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

La comunicazione dell'avvio del procedimento viene trasmessa via pec ai beneficiari interessati.

4) *"Controlli in situ ex post relativi all'assegnazione di aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, inclusa la moria".*

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

Il procedimento si conclude nel termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Settore Produzioni agrarie e zootecniche dell'elenco delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post, e comunque non oltre il termine, indicato nel "Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria" e nel presente bando, per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari.

Il provvedimento finale è rappresentato dal/i verbale/i di controllo del mantenimento dell'impegno e dalla comunicazione degli esiti di tali controlli al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche procede ad individuare le domande da sottoporre a controllo in situ ex post estraendo, in modo casuale, il 5% di quelle inserite negli elenchi di liquidazione, ed a comunicarne gli estremi al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

Quest'ultimo procede a verificare, mediante appositi sopralluoghi, il mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari, con particolare riferimento al divieto di procedere, fino al 30/06/2022, con il reimpianto di *Actinidia sp.* sulle superfici per le quali è stato erogato l'aiuto previsto dal Programma.

Gli esiti dei controlli sono comunicati al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

10. Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può procedere con la rinuncia della domanda di contributo tramite il SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento.

Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca tramite il SIAP.

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione della domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento purché non sia ancora stato informato dall'amministrazione circa gli eventuali errori contenuti nella domanda. Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

11. Trattamento dei dati

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), approvato il 27 aprile 2016, ed entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 *“Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3 giugno 2009”*, i contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato della Giunta regionale per il trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

La Regione Piemonte ha previsto di dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, tra le quali: “Concessione dei contributi per la riconversione di impianti di actinidia compromessi da cause fitosanitarie”; tale trattamento, relativo al procedimento connesso al presente atto, è stato individuato in capo al Settore Produzioni agrarie e zootecniche con nota 6 settembre 2019 n. 22696.

L'Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 provvederà all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al GDPR.

Regione Piemonte e ARPEA garantiranno il rispetto del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.

12. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia agli atti, ai documenti ed alla normativa di riferimento di cui al punto 2 del presente bando e ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche, qualora si renda necessario dettagliare le disposizioni contenute nel presente bando, potrà fornire ulteriori indicazioni.